

Legge Regionale 9 aprile 2002 n. 6

"Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002"

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

PROMULGA

La seguente legge

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Regionale e dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, l'autorizzazione ad esercitare provvisoriamente il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, come da legge regionale 21 febbraio 2002, n. 2, è prorogata fino al 30 aprile 2002 sulla base del Bilancio di previsione 2002 presentato al Consiglio regionale.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2002.

3 aprile 2002

Il Presidente
Zinzi

Legge Regionale 9 aprile 2002 n. 6: "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002"

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

L'art. 17 dello Statuto regionale è il seguente: "Esercizio provvisorio" L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."

L'art. 33 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, che reca norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania" è il seguente:

" - Esercizio provvisorio - " L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La Regione gestisce il bilancio sul quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio limitatamente a tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi di durata dell'esercizio provvisorio. Tale limite può essere superato qualora si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale o, in mancanza, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

In quest'ultimo caso la gestione è limitata alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge.

La Legge regionale n. 2/2002 detta norme in materia di "Autorizzazione all'esercizio provvisorio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002"

Note all'art. 2

L'art. 43 dello Statuto regionale è il seguente:

"Procedura di approvazione"

Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

L'Art. 45 dello Statuto regionale è il seguente:

"Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali"

omissis

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.